

Regolamento di Facoltà per i cambi di corso (C. di F. 20.9.2012)

Art. 1.

1 Lo studente può presentare domanda di passaggio di corso qualora l'insegnamento sia suddiviso per lettera.

2 La domanda motivata, compilata sull'apposito modello disponibile nel sito della Facoltà, non prevede documentazione aggiuntiva.

3 La domanda deve essere presentata improrogabilmente nei termini indicati dalla Facoltà a pena di inammissibilità.

4 La Commissione didattica paritetica si pronuncia nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda. L'Ufficio di Presidenza di Facoltà cura la tempestiva pubblicità degli elenchi degli studenti non ammessi al passaggio e la relativa trasmissione ai docenti interessati dei nominativi degli studenti ammessi.

Art. 2.

1 Se le domande di passaggio ad un corso, compensate con quelle in uscita, sono inferiori o pari a cinquanta, esse si considerano accolte senza ulteriori valutazioni.

2 Qualora il numero delle domande, al netto delle compensazioni, sia superiore a cinquanta il titolare del corso interessato comunicherà tempestivamente alla Presidenza il maggior numero di studenti che possono essere ammessi alla frequenza tenuto conto delle esigenze didattiche.

3 Se le domande presentate superano la soglia fissata dal docente, spetta alla Commissione selezionare le richieste ammissibili in conformità alle indicazioni ricevute dal titolare del corso.

Art. 3.

1. La Commissione didattica paritetica provvede a valutare le domande secondo i seguenti criteri:

a) esclusione degli studenti iscritti ad anno diverso rispetto a quello in cui è svolto il corso.

b) accoglimento delle domande sulla base delle motivazioni specificamente indicate nell'apposito modulo informatico, e cioè:

- gravi e personali motivi di salute;
- studente lavoratore;
- studente pendolare;
- articolata e precisa giustificazione inerente uno degli altri motivi esemplificativamente indicati nel predetto modulo.

2. Per studente lavoratore si intende:

- chi svolge un'attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- chi svolge un'attività di collaborazione coordinata e continuata;

- chi svolge un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA;
- chi riveste la qualità di imprenditore commerciale o agricolo;
- chi svolge un'attività di apprendistato o di formazione professionale;
- chi presta servizio civile.

Art. 4.

1. Le domande tardive, prive dei requisiti o delle specificazioni richieste non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

Art. 5.

1. Il passaggio di corso è risolutivamente condizionato alla frequenza. Laddove lo studente ammesso al passaggio non frequenti effettivamente il corso, il passaggio sarà revocato e lo studente dovrà sostenere l'esame con il docente di originaria spettanza.

2. Il passaggio di corso ha validità solo per l'anno accademico in cui è stato concesso.